



IMPOSTE SUL REDDITO

Aiuti di Stato non registrati: le indicazioni del Provvedimento AdE del 5 giugno 2025

di Fabio Sartori

Seminario di specializzazione

Patent Box e R&S

Agevolare le spese per brevetti, software, disegni e modelli

Scopri di più

Con il **provvedimento prot. n. 244832/2025**, l'Agenzia delle entrate interviene a disciplinare gli aspetti di **coordinamento, trasparenza e accountability** nella gestione degli **aiuti di Stato** e degli **aiuti "de minimis"** riferiti al **periodo d'imposta 2021**. La disciplina riguarda le ipotesi in cui la registrazione degli aiuti nei registri nazionali competenti (RNA, SIAN, SIPA) sia stata preclusa a seguito dell'indicazione, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo d'imposta intercettato, di **dati inesatti e/o non conformi** alle disposizioni delle specifiche misure agevolative.

Col provvedimento sopra identificato l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti le **informazioni relative alla mancata registrazione dei contributi ricevuti** e definisce un percorso strutturato di *compliance* collaborativa per la regolarizzazione delle **posizioni anomale**. La comunicazione inviata ai contribuenti assume la funzione di **soft enforcement** e con tale avviso l'Agenzia dettaglia in **modo analitico** gli elementi oggetto di incoerenza, **indicando**:

- **Dati identificativi del contribuente:** codice fiscale, denominazione/cognome e nome;
- **Estremi della comunicazione:** numero identificativo, data, codice atto, anno d'imposta;
- **Dati delle dichiarazioni 2021:** data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770;
- **Dettagli degli aiuti dichiarati nel 2021:** per i quali non è stata possibile l'iscrizione nei registri RNA, SIAN, SIPA4;
- **Modalità per consultare gli elementi informativi dettagliati** sull'anomalia;
- **Modalità per richiedere informazioni** o segnalare all'Agenzia elementi non conosciuti;
- **Modalità per regolarizzare** errori/omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Le comunicazioni sono trasmesse dall'Agenzia al **domicilio digitale (PEC)** dei **singoli contribuenti**. La medesima comunicazione e le informazioni di dettaglio sono consultabili anche **nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate**, presente nel "**Cassetto fiscale**" nella sezione "**L'Agenzia scrive**". I dati e gli elementi oggetto delle comunicazioni sono inoltre resi disponibili anche alla **Guardia di Finanza** tramite strumenti informatici.



Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati, può richiedere **informazioni o segnalare eventuali inesattezze delle informazioni** o elementi non conosciuti dall'Agenzia, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Il provvedimento dettaglia le procedure per **correggere le anomalie** che hanno impedito **la registrazione degli aiuti come ad esempio:**

- **uso erroneo del codice aiuto 999:** il **codice residuale 999** è previsto unicamente per aiuti fiscali automatici non espressamente elencati nella "**Tabella codici aiuti di Stato**"
10. Se è stato usato erroneamente indicando:
 - un aiuto concesso da altra Amministrazione, un'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato: per le prossime dichiarazioni si invita a verificare la necessità di usare il **codice 999**;
 - un aiuto già presente nella "Tabella codici aiuti di Stato": è necessario presentare una **dichiarazione integrativa** sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto;
- **compilazione erronea di altri campi:** se sono stati **compilati erroneamente campi** come "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" nel prospetto "Aiuti di Stato", è necessario presentare una **dichiarazione integrativa** con i dati corretti;
- **mancata registrazione non imputabile a errori di compilazione:** qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non derivi da errori di compilazione del prospetto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una **dichiarazione integrativa e restituire l'aiuto illegittimamente fruito**, comprensivo di interessi.

Nei casi di regolarizzazione tramite **dichiarazione integrativa** (correzione codice 999 con codice specifico o correzione altri campi), gli aiuti vengono iscritti nei **registri RNA, SIAN e SIPA** nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della **dichiarazione integrativa**.

Le violazioni che derivano da errori sanabili mediante **presentazione di dichiarazione integrativa** - come, ad esempio, la correzione del "**codice 999**" o di altri campi obbligatori del prospetto "Aiuti di Stato" - nonché le ipotesi in cui il contribuente debba restituire integralmente un **aiuto indebitamente percepito**, comportano l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'ordinamento tributario. In relazione al profilo sanzionatorio, si ritiene che nella fattispecie in esame trovi applicazione la **sanzione amministrativa in misura fissa** prevista dall'[**articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997**](#), da **euro 250 a euro 2.000**.

Tuttavia, in entrambe le fattispecie, il contribuente può accedere ai benefici previsti dall'**istituto del ravvedimento operoso** di cui all'[**articolo 13, D.Lgs. 472/1997**](#), nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024. **Mediante ravvedimento è possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse**, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni in misura proporzionale alla tempestività



dell'adempimento rispetto alla **contestazione o all'accertamento** da parte **dell'Amministrazione finanziaria**.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2025 conferma il **percorso già avviato verso una gestione degli aiuti di Stato** fondata su criteri di trasparenza e responsabilità. Si tratta di un **intervento che rafforza il rapporto di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria**, promuovendo non solo il rispetto delle regole, ma anche una **cultura della responsabilità condivisa**.